



COMUNE DI CANALE

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

sul territorio comunale di CANALE

INDICE GENERALE

ART. 1. OGGETTO	2
ART. 2. FINALITÀ DELL'IMPIANTO	2
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DISLOCAZIONE.....	2
ART. 4. USO DELLE TELECAMERE	3
ART. 5. RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI	3
ART. 6. NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI E GESTIONE DELL'IMPIANTO	3
ART. 7. MISURE DI SICUREZZA E LIMITI DI UTILIZZO.....	4
ART. 8. ACCESSO AI DATI	5
ART. 9. PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDEENZA	5
ART. 10. ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	5
ART. 11. CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI.....	6
ART. 12. INFORMATIVA.....	6
ART. 13. MODIFICHE REGOLAMENTARI	6
ART. 14. ENTRATA IN VIGORE.....	6

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di CANALE, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del "decalogo" del 29/11/2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29/04/2004 e s.m.i.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'IMPIANTO

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
3. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 23 marzo 2004, n. 6 "Politiche regionali integrate in materia di sicurezza, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i.
4. L'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, nell'ambito dei progetti per la sicurezza di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 6/2004. In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità:
 - a. attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;
 - b. rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - c. tutela del patrimonio comunale;
 - d. controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
 - e. monitoraggio del traffico.
5. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale, in particolare nell'ambito di controllo del territorio nelle vie commerciali più a rischio.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DISLOCAZIONE

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati su tecnologie miste (rete wireless e cavi) e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso la centrale operativa del Comando della Polizia Municipale. La rete wireless proposta è basata su standard IEEE 802.11b, che consente il collegamento fra i vari punti identificati sul territorio, tramite una copertura radio, nel campo di frequenze da 2,400 GHz a 5,4 GHz, su tredici canali radio. I dispositivi costituenti l'infrastruttura portante, denominati "nodi", sono basati su linux e perfettamente interoperabili negli standard previsti (IEEE 802.11).
2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Potranno solamente essere attivate unità distaccate presso la centrale operativa della Polizia di Stato o Carabinieri di Alba.
3. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché degli

addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ART. 4 - USO DELLE TELECAMERE

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.
2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a. per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b. in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c. nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

ART. 5 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni.
2. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, custodisce le chiavi degli accessi ai locali della centrale di controllo e degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/03 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 e s.m.i.

ART. 6 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI E GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il responsabile designa e nomina nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Il responsabile può individuare tra gli incaricati anche personale con la qualifica di guardia giurata di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvata con r.d. 18/06/1931, n. 773.
3. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale o ad altro soggetti di cui al precedente comma 2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando di Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

ART. 7 - MISURE DI SICUREZZA E LIMITI DI UTILIZZO

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i.
3. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro ore successive alla rilevazione.
5. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare i sette giorni.
6. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati.
7. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere dovranno essere individuate evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.
8. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento.
9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.
10. Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una "doppia chiave" fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.

11. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 8 - ACCESSO AI DATI

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, e nei limiti stabiliti dall'art. 22, comma 3 e comma 9, e loro s.m.i..
2. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Municipale, agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato.
3. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.
4. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 9 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 10, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ART. 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 10, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ART. 11 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in luogo sicuro.
2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
3. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

ART. 12 - INFORMATIVA

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a. l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 4 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;
 - b. l'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate;
 - c. cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.
2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ART. 13 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute.
2. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.